

(N. 1853)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(CORTESE)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(MARTINO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(MORO)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

col **Ministro della Difesa**

(TAVIANI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CASSIANI)

NELLA SEDUTA DEL 31 GENNAIO 1957

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi
nella piattaforma continentale.

ONOREVOLI SENATORI. — L'evoluzione della tecnica estrattiva ha reso possibile negli ultimi anni l'utilizzazione delle risorse minerarie esistenti sotto il fondo marino, nella cosiddetta piattaforma continentale, cioè nella zona costiera di limitata profondità, che costituisce la platea o lo zoccolo dal quale emergono le terre continentali ed insulari.

In particolare la tecnica più recente ha consentito la diretta estrazione dal mare, mediante speciali attrezzature, degli idrocarburi liquidi e gassosi ed autorevoli geologi assicurano che importanti giacimenti petroliferi possono rinvenirsi proprio nel sottofondo marino.

È ben nota l'importanza che ha assunto la ricerca e l'estrazione del petrolio grezzo dalla piattaforma continentale del Golfo del Messico (Texas, Louisiana), della California e del Venezuela.

I geologi assicurano che buone prospettive esistono anche per la piattaforma continentale della penisola italiana e della Sicilia e specialmente nel sottofondo dell'Adriatico e dello Jonio.

Dovere, pertanto, del Governo è di apprestare un idoneo strumento legislativo che rappresenti la necessaria premessa perchè nella piattaforma continentale italiana possano adeguatamente svolgersi la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Le norme del disegno di legge testè approvato dal Parlamento per la ricerca in terraferma hanno necessità di particolari adattamenti al tipo speciale di ricerca.

I detti adattamenti consistono soprattutto nella necessità di assicurare maggiori incentivi al ricercatore ed al coltivatore, tenendo conto delle particolari difficoltà tecniche che si presentano per la ricerca sottomarina.

I costosi e difficili rilevamenti geofisici da galleggianti, le pesanti e complesse attrezzature per l'esecuzione delle perforazioni in mare da isole artificiali, appositamente costruite con il relativo naviglio di servizio, le interruzioni stagionali delle attività, il pericolo continuo di danni per le tempeste marine, sono tutti elementi che debbono essere valutati per assicurare al ricercatore una maggiore tranquillità e sicurezza nella ricerca sia garantendogli maggiore area per il permesso di ricerca e per

la coltivazione, sia allungando i tempi della durata del permesso di ricerca e della coltivazione del giacimento.

Inoltre, le *royalties* debbono necessariamente essere ridotte in relazione a quelle previste per la terraferma.

Il concetto di piattaforma continentale è nuovo per la legislazione italiana, benchè già noto nella legislazione internazionale.

Essa si estende normalmente oltre il limite del mare territoriale e, mentre restano fermi per l'alto mare gli usi tradizionali, per quanto riguarda l'utilizzazione dei giacimenti minerali, è affiorato nella coscienza giuridica internazionale il principio che la utilizzazione di tali giacimenti compete allo Stato costiero.

Seguendo l'esempio di alcune più recenti legislazioni straniere (ricordiamo il proclama del Presidente degli Stati Uniti d'America del 28 settembre 1945, n. 2667, la legge dell'Arabia Saudita del 28 maggio 1949, il decreto n. 14708 del Presidente della Repubblica argentina, il proclama del 10 settembre 1953 del Governatore generale dell'Australia, il decreto n. 28840 del Presidente della Repubblica del Brasile, la dichiarazione del 23 giugno 1947 del Presidente del Cile, ecc.), il Governo italiano ha già presentato al Parlamento (Atti, Camera dei deputati, n. 2176) un disegno di legge sulle risorse minerarie della piattaforma continentale italiana.

Per elementari principi di tecnica legislativa un disegno di legge se può nelle sue disposizioni fare riferimento ad altre leggi vigenti dello Stato, non può riferirsi ad altri disegni di legge all'esame del Parlamento. Pertanto, nei primi tre articoli del presente disegno di legge sono integralmente riprodotte le disposizioni dei corrispondenti articoli del disegno di legge n. 2176 della Camera dei deputati.

Ovviamente, se tale disegno di legge venisse approvato dal Parlamento i tre articoli dovrebbero essere stralciati e sostituiti da una unica norma che faccia riferimento, per la definizione giuridica della piattaforma continentale, alle disposizioni della legge entrata in vigore.

Nell'articolo 4 viene dichiarato che la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale

sono soggette alle disposizioni del presente disegno di legge ed a quelle con esso non contrastanti contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari. È una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

Il capoverso, invece, è una disposizione nuova in quanto riafferma nulla essere innovato alle disposizioni del Codice della navigazione e del relativo regolamento per quanto riguarda l'occupazione di zone del demanio marittimo.

Va rilevato che per i permessi di ricerca e per le concessioni di coltivazione i relativi decreti sono emessi dal Ministro dell'industria e del commercio (articolo 5) di concerto con il Ministro della marina mercantile e pertanto fra le due Amministrazioni interessate, al momento dell'emissione dei decreti, saranno valutati gli interessi relativi alla migliore possibilità di ricerca e coltivazione del giacimento con quelli degli usi speciali della pesca e della navigazione.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani, ad enti o a società aventi sede sociale in Italia che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca (articolo 5); cioè deve tenersi conto della idoneità specifica al tipo di ricerca mineraria.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 100.000 ettari (articolo 6), (anziché 50.000 come previsto per la terraferma). Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società direttamente od indirettamente più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 400.000 ettari (anziché 300.000 come previsto per la terraferma). Agli effetti del limite suddetto non si computano le aree relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni a favore dello stesso titolare sulla terraferma.

Gli articoli 7 ed 8 riproducono analoghe disposizioni previste nella legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi.

L'articolo 9 stabilisce che l'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea di delimitazione dalla piat-

taforma continentale di altro Stato delimitata ai sensi del comma terzo dell'articolo 1.

La durata del permesso di ricerca è di sei anni (articolo 10) (anziché tre come previsto per la terraferma). Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di tre anni (anziché due) se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti dal permesso (articolo 11). Il termine non può essere superiore a dodici mesi (anziché sei mesi come previsto per la terraferma); per i lavori di prospezione a quarantotto mesi (anziché trenta) dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

L'articolo 12 sancisce gli obblighi del titolare del permesso. Nel n. 7) viene specificato che, oltre le disposizioni dei regolamenti minerari e quelle impartite dall'autorità mineraria ai fini della regolare esecuzione del programma, il titolare del permesso è tenuto ad osservare le prescrizioni dell'autorità competente impartite di concerto con il Ministro per l'industria e commercio per evitare ingiustificate restrizioni all'esercizio della pesca e agli usi dell'alto mare, secondo i principi del diritto internazionale.

Il canone da corrispondersi per ogni ettaro di superficie del permesso è di lire 100 (articolo 13) (anziché 200 come previsto per la terraferma), ed in caso di proroga, di 150 lire per il primo triennio e lire 200 per il secondo triennio.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso (articolo 15). La domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, deve essere presentata entro trecento giorni (anziché centoventi come previsto per la terraferma) dal ritrovamento.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 9.000 ettari (anziché 3.000) e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare, salvo per il lato che coincide con la linea costiera o con la linea di delimitazione della piattaforma continentale di Stato estero (articolo 16).

Non possono essere concesse alla stessa persona od ente, direttamente od indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente la estensione di 9.000 ettari (anzichè 3.000 come previsto per la terraferma). Non si computano le aree relative a favore dello stesso titolare nella terraferma (articolo 17).

Gli articoli 18 e 19 riproducono disposizioni analoghe della legge sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

La durata della concessione è di anni 30 (anzichè 20); decorsi i due terzi del suddetto periodo il concessionario ha diritto ad una proroga di 10 anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi della concessione (articolo 20).

L'articolo 22 sancisce gli obblighi del concessionario ai quali si aggiungono in modo particolare quelli di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità competenti, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, per evitare ingiustificate restrizioni all'uso dell'alto mare, in conformità ai principi del diritto internazionale.

Il canone di concessione è di lire 500 per ogni ettaro (anzichè lire 1.500 annue, come previsto per la terraferma).

L'articolo 24 stabilisce le aliquote di prodotto da consegnare allo Stato sulla produzione giornaliera. Tali aliquote sono ridotte relativamente a quelle previste per la terraferma, ma, specie per i maggiori giacimenti, sono tali da garantire allo Stato una congrua partecipazione al prodotto.

Nel disciplinare di concessione viene indicata la località di terraferma in cui dovrà essere effettuata la consegna dell'aliquota di prodotto (articolo 26).

L'aliquota di prodotto non è dovuta per i primi tre anni di durata della concessione e la aliquota stessa è ridotta di 1/4 qualora il prodotto grezzo sia portato nello Stato italiano per le successive lavorazioni. Tali disposizioni costituiranno indubbiamente notevole incentivo affinché enti e società particolarmente attrezzati inizino la ricerca nella piattaforma continentale.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'ar-

ticolo 16 del presente disegno di legge, e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione, sono concesse di regola mediante asta, osservate le norme indicate negli articoli 30, 31, 32 e 33.

Soltanto quando l'asta sia andata deserta il Ministro per l'industria e commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare le aree stesse in concessione all'Ente nazionale idrocarburi.

Le disposizioni relative all'Ente nazionale idrocarburi riproducono quelle della legge sugli idrocarburi in terraferma (articolo 35 e 36).

L'articolo 40 stabilisce che l'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi ha competenza anche per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale.

L'articolo 41 sancisce che il Comitato tecnico per gli idrocarburi per le ricerche e la coltivazione di idrocarburi nella piattaforma continentale, deve essere integrato da rappresentanti del Ministero degli affari esteri, del Ministero della difesa e di quello della marina mercantile.

Viene inoltre stabilito che tutti gli atti relativi ai permessi ed alle concessioni in materia di ricerche e coltivazioni nella piattaforma continentale vanno pubblicati sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi (articolo 42 del presente disegno di legge in relazione all'articolo 43 della legge sugli idrocarburi sulla terraferma).

L'articolo 43, infine, contiene una delega al Governo della Repubblica di procedere al coordinamento delle norme contenute nel presente disegno di legge con quelle sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi e le altre leggi minerarie e marittime, nonchè di emanare le necessarie norme di attuazione.

Tale delega dovrà essere esercitata nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Il Governo confida che lo strumento legislativo predisposto possa riuscire efficace per stimolare la ricerca e la coltivazione nella piattaforma continentale, assicurando al nostro Paese un nuovo contributo di risorse energetiche indispensabili per il progresso economico e lo sviluppo dell'occupazione in Italia.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

Della piattaforma continentale

Art. 1.

La piattaforma continentale contigua al territorio dello Stato è soggetta ad ogni effetto alle leggi italiane per quanto concerne la ricerca, la coltivazione e la tutela dei giacimenti minerari.

La piattaforma continentale è costituita dal fondo e dal sottofondo marino fino alla profondità di 200 metri delle acque sovrastanti.

Qualora il fondo marino compreso fra il territorio dello Stato e quello di altro Stato sia situato ad una profondità minore, la predetta piattaforma è delimitata dalla linea equidistante dalle linee dalle quali sono misurati il mare territoriale italiano e quello dell'altro Stato.

In conformità allo stesso principio è delimitata la piattaforma nelle zone ove le coste dello Stato sono limitrofe a quelle di altro Stato.

In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano le norme contenute in accordi internazionali vigenti o che saranno conclusi.

Art. 2.

I diritti dello Stato sulla piattaforma continentale a norma dell'articolo 1 della presente legge sono esercitati in modo da non portare ingiustificate restrizioni alla libertà di navigazione ed all'esercizio della pesca nonchè agli altri usi dell'alto mare, secondo il diritto internazionale.

Art. 3.

Le sostanze minerali ricavate dalla piattaforma continentale sono considerate, agli effetti fiscali, alla stessa stregua di quelle ricavate nel territorio doganale italiano.

CAPO II

Oggetto della legge

Art. 4.

La ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale sono soggetti alle disposizioni della presente legge ed a quelle con essa non contrastanti contenute nelle leggi e nei regolamenti minerari attualmente in vigore.

Nulla è innovato alle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione per quanto riguarda l'occupazione di zone del demanio marittimo.

CAPO III

Della ricerca.

Art. 5.

Il permesso di ricerca è accordato ai richiedenti cittadini italiani, ad enti o a società aventi sede sociale in Italia che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata alle esigenze particolari della ricerca, con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile e sentito il Ministro per la difesa e, ove la ricerca debba svolgersi oltre il limite delle acque territoriali dello Stato, il Ministro per gli affari esteri, previa determinazione ed approvazione del programma di lavoro, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

In caso di concorso di due o più domande di permessi di ricerca verrà accordata la preferenza al richiedente con programma di più sollecita attuazione, con particolare riferimento all'entità delle perforazioni ed alle garanzie offerte per l'esecuzione. A parità di condizioni vale il criterio della priorità di presentazione delle domande.

Sono considerate domande concorrenti, ai fini del comma precedente, quelle presentate nelle more della istruttoria e, in ogni caso, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

Art. 6.

Il permesso di ricerca non può essere accordato per un'area superiore ai 100 mila ettari.

Non possono essere accordati ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, più permessi di ricerca quando l'area complessiva risulti superiore ai 400 mila ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tale da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) i permessi di ricerca concessi a società, di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) i permessi di ricerca concessi a persone o società, le quali, in virtù di particolari vincoli contrattuali, esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di esso;

4) i permessi di ricerca concessi a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti nn. 1), 2) e 3);

5) i permessi di ricerca concessi ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia in misura superiore all'8 per cento;

6) i permessi di ricerca concessi a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento, ed entro i limiti della sua partecipazione.

Agli effetti del limite indicato nel secondo comma del presente articolo si computano anche le aree concesse per la coltivazione e si fa detrazione delle aree che non siano più oggetto di permesso; non si computano le aree relative

ai permessi di ricerca o di concessioni a favore dello stesso titolare sulla terraferma.

Art. 7.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di permesso di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 6, ovvero deve indicare i permessi di ricerca concessi alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione il permesso di ricerca è revocato senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il titolare del permesso provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro per l'industria e per il commercio provvede, sentiti l'interessato ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti indicati nel precedente articolo 6.

Art. 8.

I titolari dei permessi, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 6, debbono darne comunicazione al Ministro per l'industria e il commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro per l'industria e il commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area dei permessi nei limiti di cui al precedente articolo 6.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine di cui al precedente comma il Ministro per l'industria e il commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari dei permessi, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 9.

L'area di ricerca deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che coincida con la linea costiera o con la linea di delimitazione di cui al comma III dell'articolo 1; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

Art. 10.

La durata del permesso è di sei anni.

Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di tre anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso.

Con il decreto di proroga del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, è approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunciato ovvero, alla scadenza del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Art. 11.

Il titolare del permesso è tenuto ad iniziare i lavori di prospezione geologica e geofisica e di perforazione nei termini stabiliti nel permesso.

Il termine non può essere superiore a dodici mesi dalla comunicazione del permesso per i lavori di prospezione e a quarantotto mesi dall'inizio della prospezione per i lavori di perforazione.

Art. 12.

Il titolare del permesso deve:

1) svolgere il programma di lavoro entro i termini stabiliti nel permesso;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nel permesso, sui rilievi geologici e di prospezione geofisica

effettuati, sottoporre preventivamente il programma relativo alla tecnica di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'autorità mineraria, dando notizie sull'andamento dei lavori e sui risultati ottenuti;

3) entro quindici giorni dal rinvenimento di idrocarburi, darne notizia all'autorità mineraria;

4) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico e tecnico e gli altri dati che essa richiede;

5) conservare, con le modalità indicate nel permesso, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori ed i campioni dei minerali rinvenuti;

6) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

7) osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari nonchè quelle previste nel permesso e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria, ai fini della regolare esecuzione del programma, e dalle autorità competenti di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio per l'osservanza dei precetti di cui all'articolo 2.

Art. 13.

Il titolare del permesso deve corrispondere allo Stato un canone annuo di lire 100 per ogni ettaro di superficie compresa nell'area del permesso.

Il canone annuo è aumentato a lire 150 per il primo triennio di proroga ed a lire 200 per il secondo triennio.

Il canone predetto è pagato anticipatamente per ogni anno di durata del permesso, concesso o prorogato.

Art. 14.

Il titolare del permesso può rinunciare anche a parte dell'area di ricerca, ma ciascuna rinuncia può comprendere solo superfici continue non inferiori ai cento ettari, adiacenti almeno ad uno dei lati del permesso che intende mantenere. L'area residua del permesso

deve avere le caratteristiche di cui all'articolo 9.

È escluso, in ogni caso, il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

CAPO IV

Della coltivazione

Art. 15.

Al titolare del permesso che, mediante la perforazione di un pozzo, abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi in quantità commerciale, è concessa la coltivazione entro l'area nella quale il pozzo è compreso.

Egli è tenuto a presentare, a pena di decadenza, la domanda di concessione dell'area prescelta, corredata del programma di sviluppo del campo di coltivazione, entro trecento giorni dal ritrovamento.

La concessione, previo accertamento dello adempimento degli obblighi derivanti dal permesso, è disposta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, sentito quello della difesa ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda.

Con lo stesso decreto sono stabilite le condizioni a cui la concessione è sottoposta, è approvato il programma di sviluppo del campo di coltivazione ed è delimitata la fascia riservata allo Stato, ai sensi del successivo articolo 16.

Art. 16.

La concessione di coltivazione non può eccedere i 9.000 ettari e l'area relativa deve essere di forma quadrata o rettangolare salvo per il lato che coincida con la linea costiera o con la linea di delimitazione di cui al terzo comma dell'articolo 1; se di forma rettangolare, il lato minore non può essere inferiore ad un quarto del lato maggiore.

I lati dell'area della concessione debbono essere orientati come quelli dell'area del permesso di ricerca.

La fascia continua, della larghezza di tre chilometri, adiacente al perimetro della concessione, è riservata allo Stato.

La larghezza della fascia predetta è proporzionalmente ridotta quando l'area della concessione sia inferiore ai 9.000 ettari; essa comunque non potrà essere minore di 500 metri.

Nel caso di più ritrovamenti, ai sensi del precedente articolo 15, il titolare del permesso può ottenere, con le modalità e condizioni previste dai precedenti commi, più concessioni di coltivazione. Qualora l'area di concessione sia contigua ad area già riservata allo Stato, nell'ambito dello stesso permesso di ricerca, la fascia è delimitata soltanto sulla parte del perimetro non contigua ad essa.

La concessione può anche avere uno o più lati coincidenti con quelli del permesso. In tal caso, la parte della fascia di riserva, al cui rilascio è tenuto il richiedente, può essere distaccata a scelta dell'Amministrazione lungo gli altri lati della concessione.

I lati dell'area della concessione, ove non coincidano con i lati del permesso di ricerca, debbono distare da questi almeno 500 metri.

Art. 17.

Non possono essere concesse ad una stessa persona, ente o società, direttamente o indirettamente, aree di coltivazione aventi complessivamente estensione superiore a 9.000 ettari.

Ai fini dei limiti indicati nel comma precedente si computano anche:

1) le aree di coltivazione concesse a persone o società, le quali posseggano la maggioranza delle azioni della società richiedente o comunque un numero di azioni tali da assicurare loro la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie della società richiedente;

2) le aree di coltivazione concesse a società, di cui il richiedente possieda la maggioranza delle azioni o comunque un numero di azioni tale da assicurargli la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie;

3) le aree di coltivazione concesse a persone o società che in virtù di particolari vincoli

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contrattuali esercitano influenza dominante sul richiedente o sono sotto l'influenza dominante di essi;

4) le aree di coltivazione concesse a società soggette allo stesso controllo al quale è soggetto il richiedente ai sensi dei precedenti numeri 1), 2) e 3);

5) le aree di coltivazione concesse ai soci della società richiedente entro i limiti della loro partecipazione al capitale di essa e purchè tale partecipazione sia superiore all'8 per cento;

6) le aree di coltivazione concesse a quelle società al cui capitale il richiedente partecipi in misura superiore all'8 per cento ed entro i limiti della sua partecipazione.

Non si computano le aree relative alle concessioni a favore dello stesso titolare sulla terraferma.

Art. 18.

Il richiedente deve dichiarare nella domanda di concessione di non trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 17, ovvero deve indicare le aree di coltivazione concesse alle persone o società che, nei suoi confronti, si trovino nelle condizioni previste dal predetto articolo.

Nel caso di omessa o inesatta dichiarazione, la concessione è revocata senza diritto ad alcun indennizzo.

La revoca è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi e gli interessati.

Qualora il concessionario provi che l'omissione o l'inesattezza fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto di dichiarazione, il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti il concessionario ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area della concessione nei limiti indicati nel precedente articolo 17.

Art. 19.

I titolari delle concessioni, qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dal precedente articolo 17, debbono darne comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio entro sessanta giorni. Entro i successivi novanta giorni il Ministro dell'industria e del commercio provvede, sentiti i titolari ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, a ridurre l'area delle concessioni nei limiti di cui al precedente articolo 17.

Nel caso di omessa comunicazione nel termine indicato nel precedente comma il Ministro dell'industria e del commercio, sentiti il Comitato tecnico per gli idrocarburi ed i titolari delle concessioni, dichiara detti titolari decaduti senza diritto a indennizzo qualora non provino che l'omessa comunicazione fu determinata da ignoranza non colpevole dei fatti che dovevano essere oggetto della comunicazione.

Art. 20.

La durata della concessione è di trenta anni.

Decorsi i due terzi del suddetto periodo, il concessionario ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito interamente il programma di coltivazione e se ha adempiuto a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.

La proroga è disposta con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro della marina mercantile sentito il Ministro della difesa e, ove la coltivazione si effettui fuori delle acque territoriali, il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi.

Art. 21.

Con l'atto di concessione possono essere imposti obblighi particolari per la coltivazione di idrocarburi gassosi al fine di non pregiudicare la coltivazione, anche futura, di idrocarburi liquidi.

Art. 22.

Il concessionario deve:

1) effettuare in ogni tempo la coltivazione secondo le regole della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento, attuando uno sviluppo organico dei lavori senza ingiustificate soste;

2) riferire all'autorità mineraria, nei termini e con le modalità indicate nella concessione, sull'andamento dei lavori in corso, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori ricerche svolte entro il perimetro della concessione;

3) comunicare all'autorità mineraria le notizie di carattere economico-tecnico e gli altri dati che essa richiede;

4) conservare, con le modalità indicate nella concessione, i campioni dei materiali solidi, liquidi e gassosi ritrovati durante i lavori di ulteriori ricerche e i campioni dei minerali rinvenuti;

5) consegnare all'autorità mineraria i campioni che essa richiede;

6) osservare oltre che le disposizioni delle leggi e dei regolamenti minerari quelle previste nel decreto di concessione e le prescrizioni che gli venissero impartite dall'autorità mineraria al fine di quanto prescritto al precedente numero 1) e dalle autorità competenti di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio per l'osservanza dei precetti di cui all'articolo 2.

Art. 23.

Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione, un canone di lire 500 per ogni ettaro dell'area compresa nella concessione.

Art. 24.

Per le concessioni di coltivazione il concessionario è tenuto a corrispondere allo Stato una aliquota del prodotto da consegnarsi in località di terraferma da determinarsi nel di-

sciplinare di concessione; l'aliquota dovuta è calcolata sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 a 8 tonnellate-giorno: 1 per cento sull'intera produzione;

maggiore di 8 e fino a 16 tonnellate-giorno: 1 per cento sulle prime 8 tonnellate e il 2,50 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 16 tonnellate ed il 5 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 32 tonnellate ed il 9 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 tonnellate-giorno: come sopra sulle prime 64 tonnellate ed il 10 per cento sull'eccedenza;

maggiore di 128 tonnellate-giorno e fino a 256: come sopra sulle prime 128 tonnellate ed il 12,50 per cento sulla eccedenza;

maggiore di 256 tonnellate-giorno: come sopra fino a 256 tonnellate ed il 16 e 2/3 per cento sulla eccedenza.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote, assumendo la equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 metri cubi di gas.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro delle finanze, può essere stabilito, con preavviso di sei mesi, che il concessionario corrisponda, per periodi determinati, invece del prodotto in natura, il valore di esso determinato al comma seguente.

Il valore dell'aliquota di prodotto di cui ai commi precedenti è determinato in base al prezzo medio realizzato dal concessionario nel corso dell'anno per la vendita del suo prodotto.

L'aliquota di prodotto, di cui ai commi precedenti, non è dovuta per i primi tre anni di durata della concessione; l'aliquota dovuta è ridotta di 1/4 qualora il prodotto grezzo sia portato nel territorio dello Stato per le successive lavorazioni.

Art. 25.

Per le imprese che svolgono attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sono abrogate le agevolazioni fiscali consentite ai fini

della imposta di ricchezza mobile dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, e successive aggiunte e modificazioni.

Art. 26.

Con decreto del Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, potrà essere imposta ai concessionari l'adozione di un bilancio tipo.

Nel disciplinare tipo, da approvare con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, saranno fissate le particolari condizioni e le modalità da osservare in applicazione della presente legge; il disciplinare tipo sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 27.

Qualora dall'esercizio della concessione, nonostante l'osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto, derivi pregiudizio al giacimento, il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può imporre particolari prescrizioni per la tutela di esso.

Art. 28.

Il concessionario può rinunciare anche a parte della superficie compresa nel perimetro della concessione, ma è escluso in ogni caso il rimborso del canone annuo corrisposto per la parte dell'area rinunciata.

L'area residua deve avere configurazione corrispondente a quella prescritta dall'articolo 16.

Art. 29.

La gestione degli idrocarburi liquidi e gassosi, corrisposti allo Stato ai sensi del precedente articolo 24, è affidata all'Ente nazionale idrocarburi ed è regolata da apposita convenzione stipulata fra i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio e l'Ente stesso.

CAPO V.

Delle aree riservate allo Stato e delle aggiudicazioni mediante pubblici incanti.

Art. 30.

Le aree riservate allo Stato, ai sensi dell'articolo 16 e quelle rese disponibili per effetto di revoca, decadenza o scadenza del termine di concessione sono concesse in seguito ad esperimento di pubblici incanti per offerte in aumento sul diritto base, ferma restando, in ogni caso, l'osservanza delle norme contenute nei precedenti articoli.

Alle aste sono ammessi i cittadini italiani e le società aventi sede sociale in Italia, che abbiano capacità tecnica ed economica adeguata. Sono esclusi dalle aste l'Ente nazionale idrocarburi e le società di cui all'articolo 35.

La base d'asta è determinata dal Ministro dell'industria e del commercio in relazione all'ampiezza dell'area e alle possibilità di produzione accertate o previste, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, in una somma non inferiore ai 2 milioni.

Alle concessioni accordate ai sensi del primo comma del presente articolo si applicano le norme contenute negli articoli 23, 24, 25, 26 e 39 della presente legge.

Art. 31.

La gara è bandita con avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale degli idrocarburi.

L'avviso deve indicare:

- a) gli estremi dell'area messa in gara;
- b) l'entità della base d'asta sulla quale debbono essere presentate le offerte in aumento;
- c) il termine, non inferiore a quindici e non superiore a sessanta giorni entro il quale gli interessati possono prendere conoscenza di tutti gli elementi sulla consistenza del ritrovamento e delle strutture, nonchè di un piano di lavoro di massima, dal quale risultino i mezzi finanziari che il concessionario è tenuto ad im-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

piegare e le opere essenziali che egli deve compiere;

d) il termine, che non potrà comunque essere superiore a quarantotto mesi dall'aggiudicazione, entro il quale l'aggiudicatario dovrà iniziare le perforazioni;

e) il termine, non inferiore a trenta giorni, e le modalità per la presentazione della domanda con le relative offerte segrete e l'ufficio al quale devono essere inviate o presentate;

f) i documenti richiesti per l'ammissione alla gara con dichiarazione del concorrente di essere in possesso dei requisiti per ottenere la concessione;

g) la cauzione, pari all'importo della base d'asta, che i concorrenti sono tenuti a versare e le modalità di versamento;

h) il giorno e il luogo nel quale si provvederà all'aggiudicazione provvisoria.

Art. 32.

Nel giorno e nel luogo indicato nell'avviso di gara una Commissione nominata dal Ministro dell'industria e del commercio delibera sull'ammissione dei concorrenti alla gara, in relazione al possesso da parte di essi dei requisiti prescritti ed alla regolarità delle domande, procede pubblicamente all'apertura delle buste contenenti le offerte, aggiudica la concessione al miglior offerente.

Delle operazioni compiute è redatto processo verbale.

Art. 33.

L'aggiudicazione non ha effetto se non è approvata dal Ministro dell'industria e del commercio, ai sensi degli articoli 103 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Approvata l'aggiudicazione, il Ministro dell'industria e del commercio invita l'aggiudicatario ad effettuare il versamento della

somma da lui dovuta a titolo di diritto di concessione, tenuto conto della cauzione depositata.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi all'invito nel termine ivi indicato, il Ministro dell'industria e del commercio dispone l'incameramento della cauzione e aggiudica, se lo ritiene opportuno, la concessione al concorrente che segue immediatamente nell'ordine delle offerte.

Art. 34

Qualora la gara sia andata deserta il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi, può ridurre la base d'asta od accordare la concessione, alle condizioni previste dai precedenti articoli, all'Ente nazionale idrocarburi, previa deliberazione del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO VI.

Disposizioni per l'Ente nazionale idrocarburi.

Art. 35.

Nelle zone diverse da quelle delimitate nella tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, l'Ente nazionale idrocarburi può esercitare attività di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi solo direttamente o a mezzo di società il cui capitale sia interamente dello Stato o di enti pubblici.

È in facoltà dell'Ente nazionale idrocarburi, nelle zone ad esso attribuite, di avvalersi del contributo tecnico di imprese specializzate nei lavori di ricerca petrolifera. Tale contributo non può essere remunerato con una partecipazione al prodotto lordo o netto della scoperta.

Art. 36.

I permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi sono accordati all'Ente nazionale idrocarburi e alle società di cui al precedente articolo 30 dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con quello della marina mercantile, sentito il Ministro della difesa e, ove la coltivazione si effettui fuori delle acque territoriali, il Ministro per gli affari esteri, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei ministri di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

In deroga a quanto disposto dal precedente articolo 35, le aree di cui al primo comma dello stesso articolo possono essere concesse all'Ente nazionale idrocarburi e alle società sopraindicate con decreto del Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e previa deliberazione del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 136.

CAPO VII.

Disposizioni comuni.

Art. 37.

Nel permesso di ricerca e nel decreto di concessione può essere stabilito, ove il richiedente ne abbia fatta espressa istanza, che tutte le controversie per la interpretazione e la esecuzione del permesso o della concessione siano deferite ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 38.

Il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il Ministro della difesa e, ove la ricerca si effettui fuori dalle acque territoriali, il Ministro degli affari esteri e sentito il titolare del permesso ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare del permesso quando:

1) non inizia i lavori nei termini prescritti;

2) non svolge i programmi alla esecuzione dei quali il permesso è stato subordinato e non si attiene alle disposizioni impartite dalle autorità mineraria, marittima ed aeronautica;

3) non chiede la concessione di coltivazione nel termine previsto dal precedente articolo 15;

4) sospende i lavori senza avere avuto autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone;

6) cede il permesso senza averne avuta autorizzazione;

7) procede alla estrazione ed alla utilizzazione delle sostanze minerali senza averne avuta autorizzazione;

8) non adempie agli altri obblighi derivanti dalla presente legge od imposti dal permesso a pena di decadenza.

Art. 39.

Il Ministro dell'industria e del commercio di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentito il concessionario della coltivazione ed il Comitato tecnico per gli idrocarburi, dichiara decaduto il titolare della concessione quando:

1) non inizia i lavori nel termine prescritto;

2) non svolge i programmi, alla esecuzione dei quali la concessione è subordinata e non si attiene alle disposizioni impartite dalle autorità mineraria, marittima ed aeronautica;

3) riduce, senza autorizzazione o senza provata giustificazione tecnica, la produzione media della concessione;

4) sospende i lavori senza averne avuta autorizzazione e persiste nella sospensione nonostante diffida;

5) non corrisponde nei termini il canone, i tributi, l'aliquota di prodotto e quanto altro dovuto ai sensi del decreto di concessione;

6) trasferisce la concessione senza averne avuta autorizzazione;

7) non adempie agli obblighi derivanti dai numeri 1, 2 e 3, dell'articolo 22 della presente legge;